



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

**PARERE MOTIVATO
n. 172 del 13 Luglio 2021**

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 4 al Piano degli Interventi del Comune di Marcon (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV;
- La Commissione VAS si è riunita in data 13 luglio 2021 come da nota di convocazione in data 9 luglio 2021 prot. n.309773;



ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Marcon con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.529230 del 14.12.2020, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 4 al Piano degli Interventi;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere del 29.06.21 acquisito al prot. reg. al n.293708 del 29.06.21 del Comune di Venezia;
- Parere n.61844 dell'8.07.21 acquisito al prot. reg. al n.308724 dell'8.07.21 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 20/2021 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE oggetto della verifica di assoggettabilità è la Variante n. 4 al Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Marcon, finalizzata a riconoscere l'iscrizione di S.n.p. nel registro dei crediti edilizi; l'inserimento di alcuni accordi approvati in Consiglio Comunale; la modifica delle prescrizioni dei Piani Urbanistici Attuativi; l'individuazione di attività produttive in zona impropria; l'individuazione di lotti inedificati; la revisione puntuale dei vincoli; la modifica della zonizzazione delle aree destinate a servizi; il recupero di alcuni edifici con grado di protezione; le correzioni e l'adeguamento della cartografia alla viabilità esistente; il recepimento del Piano delle Antenne; la valutazione di alcune richieste (presentate tra giugno 2017 e ottobre 2019) recepite nel PI su indicazione dell'Amministrazione Comunale, nonché l'adeguamento delle N.T.O. – Norme Tecniche Operative – al nuovo Regolamento Edilizio comunale (REC), in adeguamento al “R.E.T.”. La variante n. 4 al PI, adottata dall'Amministrazione comunale di Marcon con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 27.11.2020, interessa n. 22 punti di variante definiti “aree di variante”, di cui la n. 22, a sua volta, suddivisa in n. 11 sottopunti (lettere) in quanto riferibili a modifiche minori. Nel RAP gli ambiti, oggetto della Variante n. 4 al PI, sono stati descritti e cartografati con estratti che propongono, in maniera comparativa, lo zoning sia vigente che di variante. In particolare, nel RAP è stato esplicitato che l'area di variante n. 1 afferisce a due aree ubicate in località Marcon, la prima sita tra Via Monte Bianco e Via Monte Berico, caratterizzata dalla presenza di un edificio artigianale per il quale è prevista la demolizione e la ricostruzione in loco di un edificio a destinazione residenziale, utilizzando quota parte del volume demolito. La restante parte di volume verrà sfruttata in Via Molino, in un'area agricola contigua ad un'Area di urbanizzazione consolidata. L'area di variante n. 2 riguarda un cambio di destinazione d'uso di un ambito, da Zona Sc a Zona C1, a seguito di un Accordo Pubblico Privato (APP n. 2). Il cambio d'uso non è in contrasto con il dimensionamento delle aree a servizi previsto dal PAT che viene garantito. L'APP n. 2 prevede la realizzazione e/o cessione e/o monetizzazione di aree, servizi e attrezzature, che sono a carico del Privato. L'area di variante n. 3 interessa un ambito confinante a nord con la Scuola dell'Infanzia Girasole, ricompreso nel comparto n. 8 del PUA e classificato dal PI vigente in zona territoriale omogenea “Sd” Parcheggi e “Sa” Istruzione. La proposta di variante prevede lo scorporo del comparto C/8, e la riclassificazione a Verde Privato del mapp. 1238, attualmente ricompreso all'interno della ZTO C1/31. L'area di variante n. 4 riguarda un ambito classificato dal vigente PI in ZTO “E” che a seguito dell'Accordo Pubblico Privato (APP n. 1) sarà



riclassificato in nuova zona produttiva D1, in coerenza con il PAT. L'ambito è contiguo ad un' "Area di urbanizzazione consolidata" a destinazione produttiva ed è ricompreso in una linea preferenziale di sviluppo produttivo. L'area di variante n. 5 ricade in "Corridoi ecologici principali". Le modifiche introdotte prevedono la classificazione dell'attività produttiva in zona impropria (da confermare) e lo scorporo dell'azienda dalla zona agricola a integrità fondiaria, nonché, la previsione di realizzare n. 3 piazzole di scambio ed un percorso ciclopedonale lungo Via Zermanese. L'area di variante n. 6 intende proporre l'eliminazione di un vincolo lotto edificabile (lotto Libero) previsto nel PI, dal momento che sono venute meno le ragioni che ne condizionavano l'edificazione, a seguito della realizzazione delle viabilità riservata al traffico pesante. L'area di variante n. 7 riguarda il cambio di destinazione d'uso da Zona Sc a Zona B di un ambito in coerenza con le previsioni del PAT che classifica l'area come "Area di urbanizzazione consolidata". Il cambio d'uso da Zona Sc a Zona B non è in contrasto con il dimensionamento delle aree per servizi previsto dal PAT che viene garantito. L'area di variante n. 8 interessa un ambito ubicato in Via Alta ricompreso tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata e le aree a edificazione diffusa attualmente classificato dal PI vigente in zona territoriale omogenea "E". L'ambito è interessato dall'Accordo Pubblico Privato (APP n. 4) e sarà riclassificato in ZTO C2 residenziale soggetta a Piano Urbanistico Attuativo (PUA). L'area di variante n. 9 interessa un ambito ricompreso all'interno del perimetro del comparto n. 5 individuato dal PI vigente, caratterizzato dalla presenza di una fascia di rispetto dell'elettrodotto. La proposta prevede la modifica normativa al fine di consentire le destinazioni d'uso residenziali, in luogo di quelle terziarie. L'area di variante n. 10 attiene ad un ambito ubicato a Zuccarello, adiacente all'omonima viabilità, ricompreso tra le aree a edificazione diffusa del PAT e classificato dal PI vigente in zona territoriale omogenea "E4" (Nucleo agricolo residenziale). L'area è parzialmente interessata dalla fascia di rispetto stradale e la proposta è tesa a confermare quanto consentito dall'art. 41, comma 4 *ter* della LR 11/2004 in termini di ampliamento dei fabbricati nel limite del 20% della S.n.p. esistente e a fini di adeguamento igienico-sanitario, nonché di sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche. L'area di variante n. 11 interessa un ambito ubicato in località Gaggio, classificato dal PI vigente in zona territoriale omogenea "C1" ricompreso nel perimetro dell'ex progetto norma PN/29. L'area risulta oggetto di convenzione urbanistica a suo tempo stipulata in data 21/07/2006, per la quale è previsto il ripristino della potenzialità edificatoria individuata dall'originario PN/29. L'area di variante n. 12 interessa un ambito sito a Marcon, classificato dal PI vigente in zona territoriale omogenea "Sc" area per attrezzature a parco e per il gioco e lo sport, per il quale, in considerazione dello stato di fatto e delle caratteristiche dell'area, viene prevista la riclassificazione di parte della ZTO Sc a verde privato. L'area di variante n. 13 afferisce ad un edificio storico (scheda n. 37) sito in località Marcon, classificato dal PI vigente con grado di tutela 3b (edificio con valore storico testimoniale) per cui è prevista la ristrutturazione edilizia. La variante è finalizzata ad eliminare il grado di protezione assegnato dallo strumento urbanistico. L'area di variante n. 14 afferisce ad un edificio storico (scheda n. 129) sito in località San Liberale, classificato dal PI vigente con grado di tutela 3a (edificio con valore storico testimoniale), per il quale è previsto il restauro, il risanamento conservativo e il ripristino tipologico. La variante intende ridurre il grado di protezione assegnato dallo strumento urbanistico da "3a" a "3b" (ristrutturazione edilizia). L'area di variante n. 15 riguarda un ambito ubicato in località Marcon, classificato dal PI vigente in zona territoriale omogenea "C1" e Lotto non edificato, per il quale viene proposta l'individuazione di un lotto edificabile (n. 215) con S.n.p. predefinita di 180 mq. L'intervento è subordinato a perequazione urbanistica. L'area di variante n. 16 interessa un ambito sito in località Colmello, classificato dal PI vigente in zona territoriale omogenea "C1" e



ricompreso all'interno dei perimetri dei Lotti non edificati (n. 157 e n. 158). La variante intende modificare la modalità di intervento da comparto a intervento diretto convenzionato previa cessione dell'area per realizzare la nuova rotatoria. L'area di variante n. 17 riguarda un ambito interessato da Accordo Pubblico Privato (APP n. 3). La variante prevede la riclassificazione dell'area da ZTO Sc verde a ZTO C2 residenziale con obbligo di PUA. L'area di variante n. 18 interessa un ambito ubicato in località Marcon e classificato dal PI vigente come zona territoriale omogenea "Sb - Aree per attrezzature di interesse comune". Nell'area insiste un edificio con valore storico testimoniale. La variante prevede il recepimento dell'Accordo Pubblico Privato (APP n. 5) denominato "Moretto servizi SRL". L'area di variante n. 19 afferisce ad un capannone artigianale ricompreso tra gli ambiti di edificazione diffusa del PAT, sito in località Colmello. Il fabbricato ricade all'interno del perimetro della ZTO E, sottozona E4 e la variante intende individuare l'attività produttiva in zona impropria da confermare. L'area di variante n. 20 riguarda un edificio storico testimoniale sito in Viale Don Luigi Sturzo, in adiacenza alla stazione ferroviaria, censito dal PI vigente al numero 134 per il quale viene prevista l'eliminazione del grado di protezione assegnato dallo strumento urbanistico. L'area di variante n. 21 interessa un ambito posto all'incrocio tra Via Trento e Trieste e Via Mascagni, classificato dal PI vigente come viabilità di progetto. La variante prevede il recepimento della rotatoria tra Via dello Sport e Via Trento e Trieste e, contestualmente, l'eliminazione della viabilità di progetto nella porzione nord-ovest del lotto. L'area di variante n. 22 è suddivisa in diversi sottopunti (identificati con lettere che vanno da "a" ad "m") ed attiene a diverse modifiche di tipo minore riconducibili al riconoscimento, nel PI, di alcuni cambi di destinazione d'uso, a correzioni cartografiche e inserimento negli elaborati della viabilità realizzata e/o in fase di realizzazione, ovvero allo stralcio della stessa laddove non più in progetto e all'eliminazione di alcuni puntuali vincoli storico – testimoniali;

DATO ATTO CHE nel RAP è stata svolta una verifica di coerenza della proposta con la pianificazione sovraordinata e di settore che ha considerato i diversi piani, programmi e strategie che afferiscono al territorio su cui agirà la variante n. 4. Quanto analizzato e valutato, anche a livello strategico di Piano di Assetto del Territorio, ha messo in luce che la proposta di variante, può ritenersi, sostanzialmente, coerente con il quadro programmatico preso a riferimento;

DATO ATTO CHE nel RAP l'analisi dei potenziali effetti indotti dall'attuazione della variante è stata condotta con valutazioni che hanno, dapprima individuato i punti di variante (Aree di variante nn. 3 – 10 – 12 – 13 - 14 -19 – 20 – 21- 22a - 22b – 22c – 22d – 22e – 22f - 22h - 22i - 22l e 22m) che, in ragione dell'entità e natura della proposta, possono ritenersi non in grado di determinare potenziali effetti sull'ambiente e poi, con una stima dei potenziali effetti che, verosimilmente, le restanti modifiche introdotte con la variante possono determinare sull'ambiente.

DATO ATTO CHE, nello specifico, l'analisi dei possibili effetti è stata sviluppata nel RAP in riferimento alle modifiche che individuano nuovi lotti di completamento a destinazione prevalentemente residenziale – ZTO B e C (Aree di Variante nn. 1 – 2 – 6 – 7 – 8 – 9 – 11 – 15 e 17). L'analisi è stata condotta tenendo conto che i nuovi lotti di completamento, individuati con la Variante n. 4, sono collocati nel tessuto consolidato esistente, in aree riconosciute dal PAT come "Aree di urbanizzazione consolidata" (Aree di Variante nn. 2, 6, 7, 9, 11, 15 e 17) o in contiguità ad esse (Aree di Variante nn. 1 e 8). Quanto puntualmente analizzato descritto e valutato,



considerando ciascuna matrice / componente ambientale e culturale, non ha fatto emergere particolari criticità ascrivibili alle azioni esercitate dai punti di variante in esame;

DATO ATTO CHE nel RAP sono stati successivamente valutati i potenziali effetti derivanti dall'Area di Variante n. 4 (Individuazione di un nuovo ambito a destinazione prevalentemente produttiva), ovverossia l'area ove sono previste nuove attività industriale/artigianale D.1. L'ambito è ubicato in contiguità ad un'Area di urbanizzazione consolidata a destinazione produttiva ed è caratterizzato nel PAT da una linea preferenziale di sviluppo produttivo. Quanto puntualmente analizzato descritto e valutato, considerando ciascuna matrice / componente ambientale e culturale, non ha fatto emergere particolari criticità ascrivibili alle azioni esercitate dal punto di variante in esame;

DATO ATTO CHE nel RAP è stata altresì proposta una valutazione sui potenziali effetti derivanti dall'attuazione dell'accordo APP n. 5 denominato "Moretto servizi SRL" (Area di Variante n. 18). Nel merito dell'ambito oggetto di Accordo Pubblico Privato viene precisato che lo stesso è ubicato nel centro del capoluogo e confina ad est con edifici residenziali, ad ovest con il quartiere residenziale denominato "Villaggio Molin", a nord con la casa di riposo per anziani e a sud con Via Molino. Quanto puntualmente analizzato descritto e valutato, considerando ciascuna matrice / componente ambientale e culturale, non ha fatto emergere particolari criticità ascrivibili alle azioni esercitate dal punto di variante in esame;

DATO ATTO CHE nel RAP è stata sviluppata inoltre una stima dei potenziali effetti derivanti dall'individuazione dell'Attività Produttiva in Zona Impropria – Azienda Agricola Corradi di Via Zermanese (Area di Variante n. 5). Le modifiche introdotte, che possono essere riassunte nell'ammissione della destinazione commerciale per la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dall'attività agricola, nella realizzazione di n. 3 piazzole di scambio lungo Via Zermanese nel tratto compreso fra il ponte sul fiume Zero a sud e l'ingresso aziendale a nord, nonché, nella realizzazione di un percorso ciclopedonale parallelo a Via Zermanese con ingresso a sud ed uscita a nord sul piazzale di ingresso dell'azienda, non ha fatto emergere, sulla scorta di quanto puntualmente analizzato descritto e valutato, particolari criticità ascrivibili alle azioni esercitate dal punto di variante in esame;

DATO ATTO CHE, da ultimo, nel RAP è stata proposta una stima dei potenziali effetti derivanti dalla modifica del Comparto C/23 (Area di Variante n. 16). Sulla scorta di quanto analizzato e valutato è emerso che la modifica introdotta dalla Variante consiste nella variazione della modalità di intervento da Comparto a Intervento Diretto Convenzionato, previa cessione dell'area a destinazione Sc al Comune per la realizzazione di una nuova rotatoria. Sotto l'aspetto della sostenibilità ambientale, quanto valutato, porta verosimilmente alla conclusione che la trasformazione proposta con la variante, non può determinare potenziali effetti significativi sull'ambiente;

ATTESO CHE a seguito di quanto valutato per ciascuna delle azioni generate dalla Variante, il RAP ha proposto n. 11 azioni definite "MISURE DI SOSTENIBILITÀ" finalizzate a garantire la sostenibilità ambientale delle trasformazioni ammesse dalla Variante;



ESAMINATI i contributi resi dalle autorità ambientali consultate i quali non hanno segnalato situazioni degne di nota o potenziali effetti non analizzati nel RAP, formulando talvolta opportune indicazioni / prescrizioni da considerare in fase di attuazione della proposta;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV in data 13.07.2021, dalla quale emerge che l'istanza relativa alla "Variante n. 4 al Piano degli Interventi del Comune di Marcon" non debba essere sottoposta a procedura di VAS in quanto, sulla base delle considerazioni svolte alla scala di analisi del Piano, non determina effetti significativi sull'ambiente subordinatamente al recepimento di alcune puntuali prescrizioni;

ATTESO CHE il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una Relazione di sintesi;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante n. 4 al Piano degli Interventi nel Comune di Marcon, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni:

1. in fase di attuazione devono essere messe in atto tutte le "misure di sostenibilità" previste dal RAP, ed ottemperate le indicazioni / prescrizioni contenute nei pareri degli enti / autorità ambientali;
2. devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;



- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015;
- prescrivendo:
- I. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Lanius collurio*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus leisleri*, *Hypsugo savii*;
 - II. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 - III. di garantire la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella fase attuativa qualsiasi opera viaria in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale, anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
 - IV. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Marcon, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
3. con riferimento all'area di variante n. 4, ove è previsto un nuovo ambito per attività industriale / artigianale D.1, essendo l'area attigua ad un contesto prettamente agrario del Comune di Venezia, è necessario che, prima dell'approvazione della Variante al PI, la definizione e l'indicazione nelle NTA circa le attività non insediabili e / o la valutazione sulle future trasformazioni dell'attuale Capannone utilizzato come magazzino, sia svolta di concerto con il Comune di Venezia;



4. l'intervento di trasformazione prefigurato per l'area di variante n. 9, caratterizzato dalla presenza di una fascia di rispetto dell'elettrodotto, è subordinato, al fine di garantire adeguate forme di tutela della salute umana, al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di valutazione dei limiti d'esposizione sanitari. In particolare, è prescritto che le nuove unità abitative vengano realizzate al di fuori della fascia di rispetto dell'elettrodotto, in coerenza con quanto disposto dalla normativa di settore ed in particolare dal D.M. 29 maggio 2008. Tale limitazione dovrà trovare puntuale riscontro nelle NT del PI.

Il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una Relazione di sintesi.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore
U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di U.O.
VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV

PO VAS Responsabilità Gestione Istruttorie
Arch. Tarso Sanavia

Il presente parere si compone di 8 pagine